

Condizioni Generali di Acquisto di Treofan Italy SpA

§ 1 Ambito di applicazione

(1) Le presenti condizioni generali di acquisto si applicheranno a tutti i contratti di acquisto e a tutti i contratti per la prestazione di lavori e altri servizi stipulati tra noi in qualità di acquirente/cliente (di seguito, "cliente" o "noi") e il fornitore/appaltatore (di seguito, "fornitore").

(2) I nostri ordini nonché le altre offerte e accettazioni saranno effettuati esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali. L'applicazione delle presenti condizioni generali si intenderà accettata dal fornitore a seguito della stipula del contratto e in ogni caso entro l'esecuzione della consegna/l'esecuzione dell'ordine. Le nostre condizioni generali di acquisto troveranno applicazione in via esclusiva anche laddove fossimo consapevoli di eventuali differenze o contraddizioni esistenti tra le stesse e le condizioni generali del fornitore e anche laddove accettassimo l'esecuzione della consegna/del servizio senza esprimere riserve specifiche. Eventuali condizioni generali discordanti del fornitore non si intenderanno accettate nemmeno laddove non siano state da noi rifiutate nel caso specifico, salvo che acconsentissimo alla loro applicazione in maniera esplicita e in forma scritta (ad esempio, tramite fax o e-mail).

(3) In caso di prosecuzione dei rapporti commerciali, le presenti condizioni generali di acquisto troveranno altresì applicazione per tutte le transazioni future con il fornitore anche laddove non facessimo nuovamente riferimento alle stesse.

(4) Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali nonché eventuali modifiche, integrazioni e accordi collaterali al contratto richiederanno la forma scritta. Non sono stati stipulati accordi collaterali verbali.

§ 2 Offerte, ordini, stipula del contratto e conferma d'ordine

(1) L'elaborazione di bozze, offerte, preventivi di costo, la presentazione di campioni, ecc. verranno effettuate senza alcun onere a nostro carico e non saranno per noi vincolanti. Quanto sopra troverà applicazione anche in caso di mancata stipula del contratto.

(2) Per evitare dubbi, le nostre richieste al fornitore costituiranno unicamente un invito rivolto allo stesso affinché presenti un'offerta contrattuale. Gli ordini da noi conferiti saranno vincolanti soltanto se eseguiti in forma scritta. Qualora il nostro ordine sia costituito dall'offerta contrattuale, non saremo vincolati dallo stesso fino all'avvenuta stipula del contratto. Fino al ricevimento della dichiarazione di accettazione trasmessa dal fornitore, potremo revocare il nostro ordine in qualsiasi momento.

(3) Le offerte contrattuali, le accettazioni contrattuali e le conferme d'ordine del fornitore saranno valide soltanto se eseguite in forma scritta. Per evitare dubbi, il fornitore sarà vincolato dalla propria offerta per il periodo di tre mesi, salvo che nella stessa sia espressamente stabilito un periodo di tempo diverso.

(4) Nella propria offerta il fornitore dovrà attenersi alle condizioni della richiesta o del capitolato d'appalto. Qualora la dichiarazione di accettazione o la lettera di conferma del fornitore contengano delle modifiche o delle condizioni aggiuntive rispetto al contenuto della richiesta, del capitolato d'appalto o dell'ordine, il fornitore sarà tenuto a porle espressamente in evidenza. Le suddette modifiche saranno valide soltanto previa nostra conferma in forma scritta.

§ 3 Prezzi

(1) Salvo pattuizione diversa, in tutti i prezzi menzionati saranno incluse la consegna franco luogo di utilizzo e l'assicurazione; i suddetti prezzi saranno pertanto comprensivi di normale imballaggio, trasporto, assicurazione di trasporto (qualora la stipula di un'assicurazione sia pattuita o sia di norma prevista) nonché, laddove appropriato, di altri oneri e tributi pertinenti (quali i dazi doganali, le imposte di bollo, ecc.); sarà in ogni caso esclusa l'IVA di legge. Qualora accettassimo espressamente di farci carico dei costi di nolo e/o di imballaggio, tali costi dovranno essere anticipati dal fornitore e adeguatamente identificati nelle fatture.

(2) Salvo pattuizione diversa, tutti i prezzi sono espressi in EURO e sono fissi. Sono escluse eventuali modifiche dei prezzi successive. Eventuali variazioni di prezzi dovranno essere concordate con modifica al contratto.

(3) Nel caso di ordini da contabilizzarsi a misura, la verifica delle ore e dei materiali impiegati dovrà essere approvata da noi stessi o da una persona da noi autorizzata. La verifica delle ore e dei materiali impiegati dovrà esserci inviata unitamente alla fattura.

§ 4 Fatture, pagamento

(1) Salvo pattuizione diversa, il corrispettivo dovuto verrà pagato entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento completo e adeguato/dall'accettazione dei prodotti e dal ricevimento di una relativa fattura. Il periodo indicato sarà calcolato a decorrere dal ricevimento di una confacente fattura ovvero, in caso di prodotti pervenuti successivamente alla fattura, a decorrere dal ricevimento completo dei prodotti, inclusi tutti i documenti di supporto richiesti; la decorrenza del suddetto periodo non potrà precedere in nessun caso la data pattuita per l'arrivo dei prodotti.

(2) Le fatture dovranno essere compilate per iscritto e inviate mediante servizio postale [a](#) Treofan Italy SpA, p.le Donegani, 4, 05100 Terni (TR), Italia. In ciascuna fattura potranno essere contabilizzate unicamente le forniture/prestazioni relative a uno stesso ordine. L'avvenuto pagamento non varrà quale conferma dell'assolvimento degli obblighi contrattuali posti a carico del fornitore.

(3) La Treofan si riserva il diritto di ritenzione e di compensazione a tutela dei propri crediti. Tale compensazione potrà avvenire anche da Società terze collegate alla Treofan.

§ 5 Modifiche del contratto

(1) Eventuali modifiche successive da noi desiderate in merito al contenuto o all'ambito della fornitura dovranno essere accettate dal fornitore se ragionevoli e fattibili per quest'ultimo. Laddove ciò dovesse causare dei costi aggiuntivi o il differimento delle date pattuite, il fornitore sarà tenuto a darcene comunicazione per iscritto prima di intraprendere le attività del caso.

(2) In tal caso la modifica contrattuale sarà efficace soltanto previa nostra accettazione per iscritto dell'aumento del corrispettivo dovuto/del differimento delle date pattuite ovvero previa nostra conferma in forma scritta di tale modifica malgrado le informazioni al riguardo comunicateci dal fornitore.

§ 6 Obbligo di consegna, date

(1) Il fornitore sosterrà il rischio di approvvigionamento correlato alle sue prestazioni. Le date e gli orari di consegna indicati nell'ordine/conferma d'ordine saranno vincolanti.

(2) Affinché le tempistiche o il periodo di consegna possano considerarsi rispettati, saranno indispensabili il corretto ricevimento dei prodotti o la regolare esecuzione della prestazione nonché la consegna della documentazione nel luogo di ricevimento da noi indicato.

(3) Qualora divenga evidente che vi sarà un ritardo nella consegna o nella prestazione, il fornitore sarà tenuto a informarci senza indugio indicando i motivi e la durata prevista del ritardo. La suddetta comunicazione non escluderà tuttavia l'esistenza di un inadempimento.

(4) In caso di ritardo nell'esecuzione della consegna o della prestazione del fornitore, avremo il diritto di esigere un congruo risarcimento forfettario del danno in misura dello 0,5 % del valore della prestazione in ritardo per ciascuna settimana iniziata di ritardo, fino al raggiungimento della concorrenza massima del 5% di tale valore. In caso di ritardo nell'esecuzione di una consegna o di una prestazione parziale, e laddove la consegna complessiva risulti per noi inutile a causa del ritardo nella consegna parziale, il valore della prestazione complessiva sarà decisivo ai fini del calcolo del congruo risarcimento forfettario del danno. Il fornitore avrà il diritto di provare che il ritardo non abbia causato alcun danno o abbia causato un danno notevolmente inferiore. Ci riserviamo il diritto di avanzare ulteriori richieste ai sensi di legge, in particolare il diritto di provare l'esistenza di un maggior danno causato dal ritardo, nonché il diritto di richiedere il risarcimento del danno in luogo della prestazione una volta scaduta senza risultati una congrua proroga temporale. Il congruo risarcimento forfettario del danno verrà debitamente considerato in caso di maggior danno.

§ 7 Consegna, trasferimento del titolo di proprietà e del rischio, compensazione/ritenzione da parte del fornitore, cessione

(1) Tutte le consegne dovranno essere effettuate nel luogo di consegna indicato nell'ordine ovvero, qualora non sia stato pattuito uno specifico luogo di consegna, nel nostro impianto di Terni o di Battipaglia. A nostro insindacabile giudizio, avremo facoltà di ricevere la consegna presso la sede di attività del fornitore.

(2) Salvo pattuizione diversa, la consegna verrà effettuata alle condizioni DDP (*reso sdoganato*) (secondo la versione degli Incoterms vigente nel momento specifico). Il fornitore sarà tenuto a stipulare a proprie spese un'assicurazione adeguata.

(3) La consegna sarà accompagnata da due bolle di consegna. In caso di consegne provenienti da paesi esteri, il fornitore dovrà contattarci in maniera tempestiva in merito alle procedure di importazione e sdoganamento applicabili. Tutti i documenti originali dovranno esserci forniti almeno 7 giorni lavorativi prima dell'arrivo dei prodotti. Il fornitore sarà responsabile per tutti i danni e i costi aggiuntivi cagionati dal ritardato espletamento delle procedure di importazione e sdoganamento.

(4) Eventuali maggiorazioni o riduzioni delle prestazioni, nonché eventuali prestazioni parziali, saranno consentite soltanto previo nostro esplicito consenso scritto.

(5) In caso di contratti di vendita, indipendentemente dal fatto che il fornitore esegua il trasporto autonomamente o servendosi di terzi o che noi sostenessimo eccezionalmente i costi del trasporto, il

rischio si trasferirà sempre – salvo quanto altrimenti pattuito nella proposizione successiva – dopo l'avvenuto scarico nel luogo di consegna. In caso di macchinari e attrezzature tecniche, il trasferimento del rischio e la consegna si considereranno avvenuti soltanto dopo che avremo confermato in forma scritta l'avvenuto superamento con buon esito di una prova di funzionamento (§ 11 (4)).

(6) In caso di assistenza prestata da nostri dipendenti all'addetto al trasporto/fornitore nell'ambito delle operazioni di carico o scarico senza che il carico (lo scarico) ricadano tra i nostri obblighi contrattuali, i nostri dipendenti agiranno quale incaricati dell'addetto al trasporto/fornitore. Sarà esclusa qualsiasi responsabilità da parte nostra per danni occorsi durante le operazioni di carico.

(7) All'avvenuta consegna dei prodotti la titolarità e la proprietà degli stessi si trasferiranno a noi. Il fornitore non avrà diritto a una riserva di proprietà salvo quanto altrimenti pattuito in modo esplicito e in forma scritta. In caso di pagamento eseguito prima della consegna, la titolarità e la proprietà dei prodotti si trasferiranno a noi già all'atto del pagamento. Tra noi e il fornitore viene pattuito un rapporto di amministrazione e deposito a titolo gratuito.

(8) Il fornitore potrà esercitare diritti di compensazione e/o ritenzione relativamente a consegne o servizi soltanto nel caso in cui le sue controrichieste non siano state contestate o siano state accertate giudizialmente in via definitiva e inappellabile.

(9) La cessione di diritti derivanti da contratti stipulati con noi sarà consentita soltanto previo nostro consenso scritto.

§ 8 Contratti a richiesta

In caso di stipula con il fornitore di un contratto per forniture a richiesta, saremo autorizzati, salvo esplicita pattuizione diversa, a conferire le richieste secondo necessità e in quantità opzionali (parziali). Non saremo tenuti né a conferire richieste aventi ad oggetto quantità prestabilite o costanti, né a conferire richieste in date prestabilite o a scadenze periodiche. Salvo pattuizione diversa, il periodo della richiesta costituirà il periodo contrattuale. Il fornitore non avrà il diritto di sollecitare richieste anticipate. Salvo che vengano espressamente pattuite una quantità d'acquisto prestabilita o una quantità d'acquisto minima, non saremo obbligati a richiedere quantità complete. Le quantità d'ordine preventivate costituiranno unicamente una stima non vincolante delle quantità necessarie previste. Salvo pattuizione diversa, il fornitore sarà tenuto ad assicurare l'immediata disponibilità dei prodotti acquistati su richiesta e ad eseguire la consegna entro tre giorni lavorativi o in una data da noi stabilita.

§ 9 Esecuzione dell'ordine, assicurazione della qualità e documentazione, documenti di supporto

(1) Il fornitore dovrà rispettare rigorosamente le caratteristiche di prestazione stabilite per i prodotti realizzati/servizi prestati. Il fornitore è tenuto ad assicurare la qualità impeccabile dei prodotti consegnati/servizi prestati. In particolare, il fornitore si impegna ad assicurare che la fornitura corrisponda al livello scientifico e tecnico più avanzato e sia esente da vizi di qualità e/o vizi giuridici.

(2) Il fornitore sarà tenuto a eseguire adeguate ispezioni della qualità sulle proprie forniture e sui propri servizi e ad applicare un sistema di gestione per la qualità documentato (ISO o analogo) conforme al livello tecnico più avanzato. Laddove richiesto, il rispetto dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato. Le risultanze delle ispezioni della qualità dovranno essere documentate in forma scritta. Saremo autorizzati a eseguire verifiche ispettive della qualità, o ad affidarne a terzi

l'esecuzione, allo scopo di valutare l'efficacia del sistema di assicurazione della qualità. Potremo chiedere in qualsiasi momento di aver accesso alle registrazioni relative alle ispezioni della qualità e alle informazioni attinenti allo stato dei lavori nonché valutare se l'esecuzione degli ordini commissionati venga o meno eseguita in conformità al contratto; in particolare, potremo esercitare tale facoltà eseguendo dei controlli presso la sede di attività del fornitore (cui ci verrà consentito di accedere durante l'orario di lavoro), ispezionando i documenti esecutivi (di cui potremo prendere visione) e sollecitando la fornitura di campioni casuali, anche di prodotti intermedi, in quantità ragionevoli. Il fornitore non potrà vantare pretese né richiedere il rimborso di spese a seguito delle misure indicate sopra. Sosterremo autonomamente i costi a nostro carico per l'esecuzione di controlli di routine in assenza di indicazioni specifiche riguardo all'esistenza di inadempimenti da parte del fornitore. I costi relativi ai controlli effettuati in presenza di indicazioni specifiche di inadempimenti o a causa di carenze riscontrate nel corso di controlli precedenti saranno integralmente sostenuti dal fornitore.

(3) Con riguardo agli ordini di produzione e/o lavorazione, il fornitore sarà tenuto ad assicurare che i prodotti siano esenti da vizi e sarà responsabile per la scelta del processo di produzione/lavorazione. Risponderà pertanto per la scelta del materiale e/o del processo.

(4) Laddove fornissimo componenti o materiali ovvero impartissimo indicazioni specifiche riguardo al materiale e/o al processo di produzione/lavorazione, il fornitore sarà tenuto a informarci senza indugio – se possibile, ancor prima dell'inizio dei lavori – in forma scritta nel caso in cui abbia delle riserve in merito alle modalità di esecuzione previste (anche dal punto di vista della protezione contro il pericolo di incidenti), in merito all'adeguatezza o alla qualità delle sostanze o dei componenti di costruzione da noi forniti o in merito all'esecuzione da parte di altri appaltatori. In simili casi il fornitore potrà eseguire l'ordine soltanto laddove le indicazioni specifiche fossero da noi ribadite in modo esplicito e in forma scritta malgrado quanto comunicatoci dal fornitore stesso in forma scritta. In caso di mancato assolvimento degli obblighi a suo carico indicati sopra, il fornitore non potrà invocare le circostanze suddette e sarà altresì tenuto a risarcirci tutti i danni derivanti da tale inadempimento.

(5) Il fornitore potrà assolvere gli obblighi a suo carico avvalendosi di subappaltatori soltanto se preventivamente autorizzato in forma scritta. I subappaltatori che saranno presumibilmente incaricati dovranno esserci comunicati tempestivamente prima della stipula del contratto. Anche laddove acconsentissimo all'impiego di subappaltatori, il fornitore resterà responsabile in via esclusiva nei nostri confronti.

Il fornitore sarà tenuto ad assicurare che il subappaltatore rispetti tutte le disposizioni di legge, quali le disposizioni in materia di contributi previdenziali, di salario minimo e di imposte, e sarà responsabile per eventuali violazioni.

(6) Unitamente ai prodotti forniti, dovrà essere prevista la consegna a titolo gratuito dei documenti di supporto completi in lingua italiana e in lingua inglese (copie), laddove richiesto in formato digitale o in un formato che ne semplifichi la riproduzione; nella suddetta documentazione di supporto saranno compresi i disegni e i documenti del fornitore, in particolare quelli atti a descrivere in maniera esauriente il funzionamento dell'oggetto fornito, i documenti necessari per consentire l'esecuzione corretta dell'installazione, dell'esercizio, del monitoraggio, delle riparazioni, dell'approvvigionamento delle parti di ricambio e della manutenzione dell'oggetto della prestazione (ad esempio, istruzioni di installazione e di esercizio, elenco delle parti di ricambio) nonché tutte le informazioni e i documenti

necessari per l'ottenimento delle pertinenti autorizzazioni. La consegna si considererà eseguita soltanto previa consegna di tutti i documenti di supporto. Saremo autorizzati a usare i disegni e i documenti di cui sopra ai fini della produzione di parti di ricambio nonché della modifica dell'oggetto della prestazione, anche tramite terzi da noi incaricati.

(7) In caso di prodotti pericolosi, le schede di sicurezza pertinenti dovranno essere fornite senza che ne venga fatta richiesta.

(8) Il fornitore sarà tenuto a controllare attentamente i prodotti ricevuti da terzi per verificare l'assenza di difetti adottando modalità appropriate per i prodotti specifici e si asterrà dal servirsi di fornitori della cui affidabilità non sia pienamente certo.

(9) Il fornitore garantisce la disponibilità di parti di ricambi e di prodotti sostitutivi per le forniture e i servizi resi per un periodo di 10 anni dopo la consegna.

(10) Per quanto attiene ai contratti per la prestazione di lavori o di servizi, qualora l'esecuzione del lavoro o del servizio divenga impossibile per una ragione non ricadente sotto la nostra responsabilità, nonché nel caso in cui il contratto fosse da noi risolto per tale ragione, il fornitore non avrà diritto al compenso. Saremo tuttavia autorizzati a richiedere la consegna dei risultati del lavoro già eseguito. Qualora esercitassimo tale diritto, il fornitore avrà diritto a ricevere una parte del corrispettivo pattuito contrattualmente, che verrà determinata in proporzione alla prestazione eseguita.

§ 10 Conversione di prodotti/processi

I fornitori con cui intratteniamo rapporti commerciali costanti sono tenuti a informarci preventivamente per iscritto qualora intendano convertire i prodotti/i processi o apportare delle modifiche ai metodi di analisi applicati per i prodotti da noi acquistati.

§ 11 Ispezione al ricevimento/Acettazione/Prove di funzionamento

(1) Le comunicazioni relative ai difetti si considereranno puntualmente trasmesse laddove i vizi apparenti siano comunicati entro un termine di quattro settimane a decorrere dal ricevimento dei prodotti. Qualora in considerazione della natura dei prodotti venga indicato un termine di tempo maggiore ai fini dell'ispezione e della comunicazione, troverà applicazione il termine di tempo maggiore. Le comunicazioni relative ai vizi occulti dovranno essere trasmesse entro due settimane dal momento della relativa individuazione. Ai fini del rispetto del termine di tempo previsto, sarà sufficiente l'avvenuto inoltro della comunicazione.

(2) L'accettazione senza riserve o il rilascio di ricevute di consegna/note di consegna da parte nostra non varranno quale rinuncia a eventuali richieste di risarcimento o diritti da noi vantati per esecuzione tardiva o non conforme al contratto e saranno subordinate alla verifica successiva della quantità e della qualità ai sensi del precedente paragrafo.

(3) I pagamenti non varranno quale conferma della correttezza della fornitura o della prestazione.

(4) Con riguardo ai contratti per la prestazione di lavori o di servizi, l'accettazione da parte nostra avverrà esclusivamente in maniera formale e in forma scritta. Le prove di funzionamento saranno da noi eseguite entro un breve termine di tempo dopo il ricevimento della comunicazione relativa all'operatività. Salvo pattuizione diversa, in caso di sistemi e dispositivi dotati di programmi multipli e complessi ci riserviamo un lasso di tempo di almeno 90 giorni ai fini dell'esecuzione delle prove di

funzionamento. L'eventuale conferma del buon esito delle prove di funzionamento non limiterà il nostro diritto di agire in caso di inadempimento, in particolare in presenza di difetti.

§ 12 Diritti detenuti in caso di difetti

(1) Il fornitore risponderà di eventuali vizi giuridici e di qualità ai sensi delle disposizioni di legge. Il fornitore sarà tenuto ad assicurare l'esecuzione accurata e appropriata del contratto e a garantire in particolare il rispetto delle specifiche prestabilite e delle altre disposizioni atte a prevedere la conformità dell'esecuzione al livello scientifico e tecnico più avanzato e la qualità e l'adeguatezza della fornitura dal punto di vista dei materiali, della costruzione e dell'esecuzione nonché dei documenti appartenenti alla stessa (disegni, schemi, ecc.). In caso di esecuzione difettosa ci riserviamo tutti i diritti previsti per legge senza alcuna limitazione. In caso di adempimento successivo avremo il diritto di sceglierne le modalità. Quanto sopra troverà applicazione anche nel caso di vizi di cui non fossimo a conoscenza al momento della stipula del contratto a seguito di colpa grave. Il fornitore sosterrà tutte le spese necessarie per l'individuazione e l'eliminazione del difetto, in particolare i costi correlati alle attività di esame e di ispezione, i costi di smontaggio e montaggio, i costi di imballaggio, trasporto, viaggio, lavorazione, i costi dei materiali, i costi associati al tempo di inattività e i costi di modifica. Quanto sopra troverà applicazione anche per i costi originati da parte nostra. Il fornitore sosterrà il rischio e i costi correlati alle restituzioni eventualmente necessarie. Il fornitore risponderà delle parti di ricambio fornite e delle relative migliorie successive nello stesso modo in cui risponde dell'oggetto della fornitura.

(2) Per quanto attiene ai contratti di vendita e ai contratti aventi ad oggetto lavori e materiali, trascorso senza risultati un termine di tempo ragionevole, nonché, nei casi di urgenza, senza concedere alcun termine di tempo, saremo altresì autorizzati a eliminare i difetti a spese del fornitore agendo autonomamente o tramite terzi (cosiddetta "esecuzione in danno"), fatti in ogni caso salvi gli ulteriori diritti previsti per legge.

(3) Salvo che la legge preveda un periodo di tempo maggiore, il periodo di durata della garanzia sarà pari a 24 mesi.

(4) Nel caso in cui un nostro cliente o terzi avanzino un reclamo per responsabilità del prodotto, un reclamo in garanzia o una richiesta di risarcimento nei nostri confronti a causa di servizi prestati dal fornitore, quest'ultimo sarà tenuto a fornirci senza indugio tutte le informazioni e i documenti pertinenti o richiesti ai fini della difesa legale. Il fornitore sarà tenuto a tenerci indenni da qualsiasi richiesta di risarcimento salvo che provi di non essere responsabile del difetto o del danno.

§ 13 Diritti di terzi, diritti di proprietà, materiali pubblicitari

(1) Il fornitore garantisce che i prodotti forniti sono esenti da diritti di terzi, e in particolare che gli stessi non sono soggetti a riserva di proprietà o a diritti di tutela della proprietà industriale e sono esenti da pesi e altri gravami. Quanto sopra troverà applicazione relativamente a diritti di proprietà esteri soltanto nella misura in cui il fornitore fosse a conoscenza del fatto che i prodotti sarebbero stati consegnati nel territorio in cui vigono tali diritti.

(2) Il fornitore sarà tenuto a sollevarci da qualsiasi obbligo nascente dal fatto che i prodotti o loro parti sono gravati da diritti di terzi. Il fornitore sarà tenuto a tenerci indenni da eventuali richieste avanzate nei nostri confronti da terzi in virtù di simili diritti; in ogni caso, ci asterremo dalla stipula di accordi con

terzi, e in particolare dalla stipula di accordi transattivi, senza il previo consenso del fornitore. Il fornitore sarà tenuto a risarcirci gli eventuali danni patiti in simili circostanze.

(3) Qualora l'esecuzione di un ordine o la sua preparazione avessero come risultato un *know-how* prodotto con il nostro contributo e idoneo alla registrazione come brevetto o come modello di utilità, agiremo quali richiedenti congiuntamente al fornitore ai fini del riconoscimento dei diritti di tutela. L'uso del *know-how* idoneo alla registrazione dei diritti di proprietà dovrà basarsi sugli interessi reciproci.

(4) Il fornitore potrà rendere noti i rapporti commerciali intrattenuti con noi nell'ambito dei materiali pubblicitari soltanto previo nostro esplicito consenso in forma scritta.

§ 14 Richieste di risarcimento e risoluzione da parte del cliente

(1) Relativamente alla presentazione di richieste di risarcimento da parte nostra e ai diritti di risoluzione a noi spettanti troveranno applicazione le disposizioni di legge, salvo che le presenti condizioni generali contengano pattuizioni diverse.

(2) Qualora detenessimo il diritto di richiedere il risarcimento del danno in luogo della prestazione, potremo esigere il pagamento di un congruo risarcimento forfettario del danno pari al 15% del corrispettivo pattuito. Il fornitore potrà tuttavia provare l'esistenza di un danno inferiore. Ci riserviamo il diritto al risarcimento del maggior danno.

(3) In caso di inadempimento, il fornitore sarà responsabile illimitatamente per tutti i danni risultanti, ivi inclusi i periodi di inattività, il lucro cessante, la perdita di produzione e gli altri danni indiretti.

§ 15 Responsabilità del prodotto, assicurazione

(1) In caso di richieste di risarcimento avanzate da nostri clienti o da terzi per danni a persone o a cose imputabili all'esecuzione da parte del fornitore, quest'ultimo ci fornirà senza indugio, a prima richiesta, tutte le informazioni e i documenti pertinenti o richiesti ai fini della difesa legale. Il fornitore sarà tenuto a tenerci indenni da tutte le richieste di risarcimento avanzate da terzi la cui origine ricada nell'ambito della sua sfera di controllo e organizzazione.

(2) In simili casi il fornitore sarà tenuto a imborsare anche tutte le spese, inclusi i costi sostenuti per eventuali azioni di richiamo dei prodotti, fatti in ogni caso salvi gli ulteriori diritti previsti per legge.

(3) Il fornitore è tenuto a stipulare un'assicurazione atta a coprire la responsabilità del produttore e la responsabilità del prodotto e avente un massimale di copertura pari a € 5 milioni per ciascun sinistro consistente in danni alle persone/alle cose; la suddetta assicurazione dovrà altresì coprire i danni in caso di ulteriore fornitura a terzi da parte nostra. Su nostra richiesta, il fornitore sarà tenuto a provare l'avvenuta stipula dell'assicurazione richiesta. L'esistenza della suddetta assicurazione non limiterà eventuali pretese da noi vantate direttamente nei confronti del fornitore.

§ 16 Documenti, obbligo di segretezza, protezione dei dati

(1) Ci riserviamo tutti i diritti, in particolare il titolo di proprietà e il copyright, su tutti i documenti, le illustrazioni, i disegni, gli elenchi dei componenti, i modelli, gli schemi, le descrizioni, i calcoli o le altre informazioni da noi forniti o resi noti al fornitore prima o dopo la stipula del contratto.

(2) Il fornitore è tenuto a mantenere strettamente riservati tutti i documenti fornitigli, tutte le conoscenze relative ai metodi operativi e ai dati finanziari ottenuti in relazione al contratto o ai negoziati contrattuali nonché tutti gli altri segreti commerciali e industriali e le informazioni che non siano generalmente note, quali le informazioni tecniche e commerciali, anche successivamente all'estinzione del contratto. Il fornitore è tenuto a proteggere in maniera appropriata le informazioni correlate evitando in particolare che le stesse possano essere esaminate da terzi. I documenti e le informazioni potranno essere usati esclusivamente per le finalità contrattuali previste e non potranno essere copiati, riprodotti, consegnati a terzi o resi noti in altro modo senza il nostro consenso scritto. Laddove ne venga fatta richiesta, le informazioni e i documenti dovranno esserci restituiti senza indugio. Anche i subappaltatori dovranno essere vincolati in maniera analoga.

(3) In ciascun caso di violazione colposa dell'obbligo di segretezza di cui al paragrafo 2, il fornitore sarà tenuto a pagare una penale contrattuale da noi stabilita; eventuali controversie aventi ad oggetto la ragionevolezza o meno della suddetta penale saranno demandate al Tribunale di Milano. Ciascun violazione sarà considerata una violazione a sé stante. In caso di violazione continuata, ciascuna settimana iniziata di trasgressione sarà considerata una violazione separata. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto all'ulteriore risarcimento. L'avvenuto pagamento di una penale contrattuale verrà debitamente considerato in caso di eventuali richieste di risarcimento.

(4) Nella misura in cui tali documenti dovessero occorrerci ai fini del normale uso, degli interventi di riparazione, ecc., il fornitore ci fornirà su richiesta gli schemi, i disegni esecutivi, i calcoli tecnici, ecc. relativi all'oggetto fornito. Il fornitore ci fornirà altresì su richiesta i disegni delle parti di ricambio essenziali nonché indicazioni specifiche sufficienti riguardo allo stato delle stesse. Dopo l'avvenuto pagamento, le forme, gli strumenti, i modelli da stampa, ecc. a noi addebitati diverranno di nostra proprietà; il fornitore li custodirà gratuitamente per noi e provvederà a consegnarci su richiesta.

(5) Il fornitore è tenuto a garantire che i suoi dipendenti rispettino la segretezza dei dati in conformità alle leggi vigenti nel territorio dello Stato italiano.

§ 17 Dovere di diligenza e riserva di proprietà relativamente ai materiali forniti

(1) Il fornitore è tenuto a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni e le specifiche attinenti al trattamento dei materiali forniti nonché a contattarci in caso di dubbi.

(2) Qualora eventuali materiali e/o pezzi forniti vengano danneggiati, distrutti o smarriti presso la sede di attività del fornitore, quest'ultimo sarà pienamente responsabile del danneggiamento, della distruzione o dello smarrimento e sarà tenuto a risarcirci tutti i danni risultati.

(3) Ci riserviamo la proprietà di tutti i materiali forniti fino al completamento della fornitura. La lavorazione o il rimodellamento verranno eseguiti dal fornitore per nostro conto in qualità di fabbricante. Qualora nostri prodotti soggetti a riserva di proprietà vengano lavorati o collegati con oggetti che non ci appartengono, acquisiremo la comproprietà del nuovo bene ottenuto secondo una quota corrispondente al rapporto tra il valore del prodotto soggetto a riserva di proprietà (prezzo d'acquisto più IVA) e il valore degli altri prodotti lavorati al momento della lavorazione. Qualora ai sensi di legge l'intera proprietà spetti al fornitore, quest'ultimo accetta di trasferirci fin da ora una quota di proprietà corrispondente al rapporto tra il valore di fattura dei prodotti soggetti a riserva di proprietà e il valore di fattura dell'altro bene principale.

(4) Il fornitore è tenuto a conservare, proteggere, assicurare e usare in modo adeguato i beni di nostra proprietà, a contrassegnarli e a stocarli e gestirli in maniera separata. I nostri beni dovranno essere accuratamente conservati e dovranno essere in particolare protetti da interferenze esterne e dall'accesso da parte di terzi. Il fornitore è tenuto ad assicurare a proprie spese i beni di nostra proprietà contro il rischio di incendio, inondazione e furto secondo il valore di rimpiazzo. Il fornitore cede a noi fin da ora tutti i possibili diritti al risarcimento vantati nei confronti dell'assicuratore o di terzi. Accettiamo tale cessione.

(5) Il fornitore è tenuto a informarci senza indugio in caso di accesso ai nostri beni o di interferenze con gli stessi da parte di terzi, in particolare in caso di pignoramento, sequestro, danneggiamento, nonché a fornirci tutte le informazioni e i documenti necessari per consentirci di intervenire. I costi sopportati per presentare opposizione all'accesso da parte di terzi, in particolare per promuovere opposizione all'esecuzione della sentenza, saranno posti a carico del fornitore nella misura in cui non sia possibile ottenerne il rimborso da parte del creditore pignorante.

§ 18 Storno di dipendenti

(1) Il fornitore si impegna ad astenersi da tentativi finalizzati allo storno di nostri dipendenti per tutto il periodo di durata del contratto e fino a sei mesi dopo la sua estinzione.

(2) In caso di violazione dell'obbligo di astenersi dallo storno di dipendenti, il fornitore sarà tenuto a pagare una penale contrattuale/un risarcimento pari a € 25.000,00 per ciascun dipendente che ci avrà sottratto.

§ 19 Pattuizioni speciali relative a prestazioni eseguite presso la nostra sede e utilizzando beni da noi forniti

(1) In caso di prestazioni eseguite presso la nostra sede o utilizzando beni da noi forniti, il fornitore sarà tenuto ad attenersi alle istruzioni impartite dal nostro personale addetto alla supervisione e alla sicurezza e in particolare a rispettare il codice etico/le istruzioni di lavoro/il regolamento interno/le norme aziendali/le linee guida ambientali/la politica energetica (i dispositivi, gli strumenti, i macchinari, ecc. dovranno essere usati avendo cura di preservare le risorse energetiche) nella versione rispettivamente vigente. Quanto sopra includerà, tra le altre cose, l'obbligo di indossare un giubbotto riflettente nella nostra sede nonché di fornire ai dipendenti i dispositivi di sicurezza (indumenti da lavoro, calzature di sicurezza, elmetti, ecc.) e gli strumenti richiesti. Il fornitore fornirà a proprie spese i dispositivi di sicurezza richiesti. Il fornitore è tenuto a informarsi riguardo all'esistenza di simili norme e queste ultime gli saranno da noi fornite su sua richiesta.

(2) Di norma il lavoro potrà essere intrapreso soltanto dopo aver consultato i soggetti menzionati al paragrafo 1. La movimentazione e l'uso delle strutture operative e dei dispositivi dell'impianto saranno consentiti soltanto previa approvazione.

(3) Laddove il fornitore esegua dei servizi presso la nostra sede, sarà tenuto a stipulare un'adeguata assicurazione contro la responsabilità civile atta a coprire i possibili danni causati durante la prestazione dei servizi nonché a dimostrare l'esistenza di tale assicurazione qualora gliene sia fatta richiesta.

(4) Il luogo di lavoro/cantiere di costruzione dovrà essere sgombrato ogni giorno al termine del lavoro e lasciato in condizioni di pulizia, ordine e sicurezza.

5) Il consumo non autorizzato di prodotti e di risorse energetiche nonché l'uso non autorizzato di dispositivi, strumenti e macchinari saranno vietati. Il consumo e l'uso dovranno avvenire avendo cura di evitare un dispendio di risorse.

(6) In caso di inosservanza degli obblighi indicati sopra, saremo autorizzati a vietare al fornitore di proseguire l'esecuzione e ad espellerlo dalla nostra sede. Il fornitore sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni risultanti dalla violazione. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, i danni risarcibili includeranno i costi sostenuti per le attività di pulizia a seguito della violazione di quanto previsto al § 19 (4). Resta in ogni caso impregiudicato il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

§ 20 Divieto di storno della clientela

(1) Durante il periodo di durata del contratto e nei 12 mesi successivi alla sua estinzione, il fornitore si impegna ad astenersi dall'offrire o dal prestare, direttamente o indirettamente, servizi contrattuali che ricadano nell'ambito dei nostri rapporti con i clienti o delle nostre operazioni commerciali, e che potremmo eseguire noi stessi autonomamente o tramite terzi, a clienti con cui intratteniamo un rapporto contrattuale o con cui abbiamo intrattenuto un rapporto contrattuale durante i 12 mesi precedenti.

(2) In ogni caso di violazione colposa dell'obbligo di astenersi dallo storno di clientela, il fornitore sarà tenuto a pagare una penale contrattuale da noi stabilita; eventuali controversie aventi ad oggetto la ragionevolezza o meno della suddetta penale saranno demandate al Tribunale di Milano. Ciascun violazione sarà considerata una violazione a sé stante. In caso di violazione continuata, ciascuna settimana iniziata di trasgressione sarà considerata una violazione separata. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto all'ulteriore risarcimento. L'avvenuto pagamento di una penale contrattuale verrà debitamente considerato in caso di eventuali richieste di risarcimento.

§ 21 Pattuizioni conclusive

(1) Troverà applicazione la legislazione italiana, escludendosi l'applicazione della Convenzione CISG/Vienna 1980.

(2) Per tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, il luogo dell'adempimento sarà costituito dal pertinente indirizzo di spedizione e, secondariamente, da Milano.

(3) Per tutte le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale o ad esso correlate avrà competenza il foro di Milano. Saremo altresì autorizzati ad agire in giudizio nei confronti del fornitore presso il foro generale dello stesso.

(4) Eventuali modifiche, integrazioni e accordi collaterali al contratto richiederanno la forma scritta.

(5) L'eventuale invalidità di una o più di una delle presenti Condizioni Generali di Acquisto nonché l'eventuale presenza di un vuoto normativo nell'ambito del contratto non pregiudicheranno la validità delle condizioni restanti. La condizione invalida o incompleta verrà sostituita con un'altra condizione avente un effetto commerciale quanto più possibile affine allo scopo e all'intenzione della condizione interessata.

(6) La Società adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/2001 ed il relativo Codice Etico che sono pubblicati sul sito www.treofan.com/compliance-ethics. Il fornitore e/o l'appaltatore dichiarano di aver letto i suddetti documenti dal sito aziendale e si impegnano a

rispettare i contenuti, i principi e le procedure ed in generale si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel Dlgs 231/2001 tenendoci manlevate per eventuali sanzioni.

§ 22 Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 Codice Civile le seguenti clausole: § 3 Prezzi, § 4 Fatture, pagamento, § 6 Obbligo di consegna, date, § 7 Consegna, trasferimento del titolo di proprietà e del rischio, compensazione/ritenzione da parte del fornitore, cessione, § 11 Ispezione al ricevimento/Accettazione/Prove di funzionamento, § 12 Diritti detenuti in caso di difetti, § 14 Richieste di risarcimento e risoluzione da parte del cliente, § 15 Responsabilità del prodotto, assicurazione, § 16 Documenti, obbligo di segretezza, protezione dei dati, § 17 Dovere di diligenza e riserva di proprietà relativamente ai materiali forniti, § 18 Storno di dipendenti, § 20 Divieto di storno della clientela, § 21 Pattuizioni conclusive – compresa la condizione relativa alle legge applicabile e la competenza der Foro di Milano e compreso il Modello di Organizzazione ex Dlgs. 231/2001 e Codice Etico.

Data/Firma del fornitore _____

Con la sottoscrizione delle sopra riportate previsioni contrattuali, il fornitore accetta di applicare tutte le condizioni contrattuali - dal § 1 al § 22 inclusi i singoli paragrafi - e di agire nel rispetto di tutte le condizioni come elencate e previste nelle Condizioni generali di acquisto della Treofan Italy SpA.